

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2683-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI — COMUNICAZIONI — MARINA MERCANTILE)

(RELATORE DUCCI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 29 gennaio 1957 (Stampato n. 1811)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

(CASSIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO

(ZOLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(MEDICI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 29 gennaio 1957*

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, concernente proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale

Presentata alla Presidenza il 1° febbraio 1957

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Secondo quanto è disposto dal regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, al giorno 31 dicembre 1956

venivano a scadere le convenzioni stipulate dallo Stato con le Società esercenti le linee di navigazione di preminente interesse nazionale elencate all'articolo 3 del decreto-legge n. 2081.

Non essendo stato possibile tradurre in legge entro il 31 dicembre 1956, il disegno di legge che disciplinava la materia in questione, già presentato al Senato, si rendeva assolutamente necessario un provvedimento di urgenza che non interrompesse la continuità dei servizi marittimi.

A tal fine venne emanato il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, che ha protratto di sei mesi il termine di 20 anni stabilito dal secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081. Oggi si chiede la conversione in legge del decreto-legge in esame. Tale proroga, che riguarda uno dei fattori più considerevoli del settore mercantile marittimo di importanza essenziale per la nazione, è da concedersi. Non è neppure il caso di accennare alla possibilità di una tem-

poranea interruzione dei servizi marittimi che senza la proroga si verificherebbe. E d'altra parte non può essere sottratta alla più ampia e completa discussione del Parlamento, una materia di così rilevante valore economico, sociale e politico.

I sei mesi di proroga concessi, se senza indugio utilizzati come si auspica, sono sufficienti perché tutti i problemi inerenti alle società di navigazione di preminente interesse nazionale siano ampiamente discussi e disciplinati con nuove dettagliate norme e convenzioni.

Si chiede quindi con il presente provvedimento la conversione in legge del decreto-legge accennato.

DUCCI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, concernente la proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.